



**REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
E
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

- **IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1995 CON ATTO N. 97**
- **E' STATO MODIFICATO CON ATTO C.C. N. 20 DEL 06/04/2010 E CON ATTO C.C. N. 46 DEL 26/06/2013**

ENTRATA IN VIGORE dal 26/06/2013

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 -	Materia del Regolamento	pag. 1
Art. 2 -	Diffusione	pag. 1
Art. 3 -	La sede delle riunioni	pag. 1

CAPO II– SESSIONI E CONVOCAZIONI

Art. 4 -	Sessioni	pag. 1
Art. 5 -	Convocazioni - Avvisi	pag. 2
Art. 6 -	Validità delle deliberazioni	pag. 2
Art. 7 -	Validità delle sedute	pag. 3
Art. 8 -	Ordine del Giorno	pag. 3
Art. 9 -	Argomenti non iscritti all'ordine del giorno	pag. 4
Art. 10 -	Decadenza dei Consiglieri	pag. 4

CAPO III– PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 11 -	La sede delle Riunioni	pag. 4
Art. 12 -	Ordine delle sedute	pag. 4
Art. 13 -	Pubblicità delle sedute	pag. 5
Art. 14 -	Pubblico presente alle sedute	pag. 5
Art. 15 -	Comportamento del Consigliere	pag. 5

CAPO IV– SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 16 -	Apertura delle adunanze	pag. 5
Art. 17 -	Disciplina della discussione	pag. 6
Art. 18 -	Modalità di intervento	pag. 6
Art. 19 -	Richiami	pag. 7
Art. 20 -	Intervento per fatto personale	pag. 7
Art. 21 -	Richiamo al regolamento	pag. 7
Art. 22 -	Trattazione delle proposte	pag. 7
Art. 23 -	Proposta pregiudiziale o sospensiva	pag. 7
Art. 24 -	Controproposte	pag. 8
Art. 25 -	Mozioni ed emendamenti sull'argomento in trattazione	pag. 8
Art. 26 -	Chiusura della discussione	pag. 8
Art. 27 -	Dichiarazione di voto e voto	pag. 8
Art. 28 -	Immediata eseguibilità	pag. 9
Art. 29 -	Modalità di voto	pag. 9
Art. 30 -	Proclamazione del risultato	pag. 9

CAPO V– INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE – MOZIONI – ISTANZE DI SINDACATO ISPETTIVO

Art. 31 -	Iniziativa dei Consiglieri	pag. 9
Art. 32 -	Interrogazione	pag. 9
Art. 33 -	Istanza di sindacato ispettivo	pag. 10
Art. 34 -	Interpellanza	pag. 10
Art. 35 -	Interpellanza urgente	pag. 10
Art. 36 -	Presentazione e risposta alle interpellanze	pag. 11
Art. 37 -	Mozione	pag. 11
Art. 38 -	Interrogazione al Responsabile di settore	pag. 11

CAPO VI – VERBALI

Art. 39 – Verbali delle sedute	pag. 12
Art. 40 – Registrazione della discussione	pag. 12
Art. 41 - Dichiarazioni a verbale e rettifiche	pag. 12
Art. 42 - Sottoscrizione	pag. 12
Art. 43 - Deposito e Conservazione	pag. 13

CAPO VII – GRUPPI CONSILIARI

Art. 44 – I Gruppi Consiliari e il Capogruppo	pag. 13
Art. 45 – informazioni ai gruppi	pag. 13
Art. 46 - Conferenza dei Capigruppo	pag. 14

CAPO VIII – LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 47 – Le Commissioni Consiliari	pag. 14
Art. 48 – Le Commissioni Consiliari Permanenti	pag. 14
Art. 49 - Le Commissioni Consiliari Speciali	pag. 16
Art. 50 - Adunanze e loro validità	pag. 16
Art. 51 - Partecipazione	pag. 16
Art. 52 - Ordine del giorno	pag. 16
Art. 53 – Voto e disciplina del lavoro	pag. 17
Art. 54 - Udienze conoscitive	pag. 17
Art. 55 - Audizione dei Responsabili di settore	pag. 17

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Materia del Regolamento

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissate dalle leggi e dal presente regolamento.
2. Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente

Art. 2 - Diffusione

1. Una copia del regolamento deve trovarsi nella Sala delle adunanze durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.
2. Copia del regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai consiglieri neoeletti, in occasione della notifica della elezione.

Art. 3 - La sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di norma, presso il Municipio, in apposita sala.
2. Il Sindaco può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede municipale, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivata da ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze od avvenimenti.
3. La sede ove si tiene il Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione..

CAPO II– SESSIONI E CONVOCAZIONI

Art. 4 - Sessioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie le sessioni dedicate all'approvazione del Bilancio di previsione, del Conto Consuntivo, di variazione dello Statuto ed alla mozione di sfiducia.
3. Il Consiglio Comunale deve riunirsi annualmente in almeno due sessioni ordinarie, l'una per l'approvazione del Conto Consuntivo, l'altra per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
4. Si riunisce inoltre in via straordinaria, anche tenuto conto del programma definito dalla Conferenza dei capigruppo, ed in caso di urgenza, per determinazione del Sindaco.
5. Il Consiglio si riunisce inoltre quando ne faccia richiesta al Sindaco almeno la quinta parte dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purchè attinenti a materie di competenza consiliare. In tal caso la riunione deve essere convocata entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 5 - Convocazioni - Avvisi

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, con avviso scritto, da inviarsi, consegnarsi o trasmettersi ai consiglieri al domicilio eletto nel Comune, e da affiggere all'Albo Pretorio.

2. L'invio, la consegna o la trasmissione può avvenire per posta, per fax, per posta elettronica (anche non certificata) o su richiesta del consigliere, mediante deposito nella sede comunale, utilizzando comunque ogni mezzo che ne documenti l'inoltro, ovvero tramite incaricato del Comune.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere il domicilio nel territorio comunale per tutto ciò che attiene alle sue funzioni. In caso di inerzia si intende domiciliato presso la sede comunale.
4. L'avviso per le riunioni deve essere consegnato almeno cinque giorni prima della seduta, inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario, e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattarsi. In caso di sessione straordinaria l'avvio deve essere recapitato almeno tre giorni prima della riunione.
5. Nei casi di urgenza, l'avvio con il relativo elenco deve essere consegnato almeno 24 ore prima della seduta. In questo caso, se la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiede, ogni deliberazione deve essere differita al giorno seguente, od anche a data successiva stabilita dal Consiglio stesso.
6. Identica procedura deve essere adottata per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
7. In entrambi i casi non sussiste alcun obbligo di dare avviso del differimento della seduta, o di parte degli argomenti all'ordine del giorno, ai consiglieri assenti.
8. Qualora, invece, una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Sindaco dovrà notificare avviso del rinvio ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio. Il Presidente darà espresso avviso di ciò ai Consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con i nomi dei consiglieri che erano presenti, verrà registrata a verbale.

Art. 6 - Validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento della metà dei componenti assegnati.
2. Nel numero fissato per la validità delle deliberazioni del Consiglio, non devono computarsi:
 - i. I consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od i loro parenti o affini, entro il quarto grado, e la moglie abbiano interesse;
 - ii. I consiglieri che debbono astenersi a norma dell'art. 290 del R.D. 4 Febbraio 1915, n. 148.
3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero dei presenti.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessari a rendere valida la deliberazione, ma non nel numero dei votanti.

Art. 7 - Validità delle sedute

1. La seduta è dichiarata aperta appena sia presente il numero legale dei consiglieri/componenti.

2. Decorsa almeno un'ora e non più di due ore dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti consiglieri in numero necessario a rendere legali le deliberazioni, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Art. 8 - Ordine del Giorno

1. Il Sindaco predispose le materie che devono essere trattate nelle adunanze del Consiglio, iscrivendo all'ordine del giorno le comunicazioni e le proposte del Sindaco stesso, delle Commissioni consiliari, della Giunta, dei Consiglieri, nonché le mozioni e le interpellanze dei Consiglieri, le istanze, petizioni e proposte di competenza del Consiglio formulate a norma dell'art. 9 dello Statuto.
2. Le proposte di deliberazioni che obbligatoriamente devono essere sottoposte al preventivo esame delle commissioni consiliari sono quelle coincidenti con le materie delle sessioni ordinarie, nonché quelle riguardanti i regolamenti comunali.
3. Su tutte le altre proposte di deliberazione è facoltà della Conferenza dei Capigruppo richiedere l'esame preventivo da parte della commissione competente.
4. Sono iscritte all'ordine del giorno le proposte e le interpellanze pervenute almeno quindici giorni prima della seduta del Consiglio, salvo il caso di convocazione urgente.
5. Le istanze, petizioni e proposte di cui all'art. 9 dello Statuto sono iscritte, dopo che sia stata eseguita l'istruttoria da parte della Commissione consiliare competente, all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio e comunque per una seduta che si tenga entro sessanta giorni dalla presentazione.
6. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non è stata depositata almeno 48 ore prima presso la segreteria comunale con tutti i documenti per essere esaminata.

Art. 9 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che non si tratti di atti privi di contenuto amministrativo e previo parere favorevole della Conferenza dei capigruppo.
2. Qualunque consigliere può chiedere la parola su tali argomenti; se il Presidente nega la parola ed il consigliere insiste nella richiesta, su di essa decide il Presidente, sentiti i capigruppo.

Art. 10 - Decadenza dei Consiglieri

1. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale, nell'arco di un anno, sono dichiarati decaduti, con apposita deliberazione su istanza di qualsiasi Consigliere o elettore, nella prima seduta successiva.

2. L'elenco dei consiglieri comunali presenti e assenti senza giustificato motivo è pubblicato all'Albo Comunale entro il 5° giorno successivo alla seduta e sino alla seduta successiva.

CAPO III- PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 11 – Presidenza del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vicesindaco e, in caso di impedimento o assenza anche di questi, dal Consigliere anziano.
3. Qualora le funzioni di Vicesindaco siano attribuite ad un Assessore non consigliere, la presidenza del Consiglio, in assenza del Sindaco, è ugualmente assunta dal Consigliere Anziano.

Art. 12 – Ordine delle sedute

1. Il Presidente dirige e disciplina lo svolgimento dei lavori del Consiglio, curando la regolarità delle discussioni delle deliberazioni.
2. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
3. Egli provvede a che siano rispettate le leggi, a mantenere l'ordine nella sala consiliare ed ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

Art. 13 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Solo per la trattazione di argomenti suscettibili di incidere sulla onorabilità ed il decoro di persone individuate è ammessa la seduta segreta.
3. La Giunta ed ogni consigliere può altresì chiedere che un argomento sia trattato in seduta segreta. Sulla richiesta decide la conferenza dei capigruppo, valutato il danno che potrebbe derivare all'interesse pubblico dalla trattazione pubblica dell'argomento.
4. Delle sedute del Consiglio è dato avviso ai cittadini a mezzo di appositi manifesti da affiggere nel territorio comunale e/o a mezzo di organi di informazione, nonché mediante affissione all'Albo Pretorio.
5. Nella giornata di seduta del Consiglio è esposto il tricolore all'esterno del palazzo comunale.
6. L'avviso di convocazione, l'ordine del giorno e copia delle deliberazioni proposte sono depositati, nel termine di cui all'art. 8, comma 5, presso la Segreteria Comunale, a disposizione di chiunque voglia consultarli.

Art. 14 - Pubblico presente alle sedute

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte riservata al pubblico devono essere inermi, restare in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto e rispettoso.
2. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai consiglieri; oltre al personale del servizio potrà esservi ammessa dal Presidente qualunque persona, su richiesta anche di Consiglieri.

3. Il Presidente, qualora lo ritenga necessario per il mantenimento dell'ordine, previo avvertimento, può ordinare l'espulsione di chiunque sia causa di disordine e può ordinare lo sgombero della sala.

Art. 15 - Comportamento del Consigliere

1. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il richiamato può dare spiegazioni: il Presidente conferma o ritira il richiamo.
2. Se il consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola e, se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, può disporre l'espulsione dalla sala.

CAPO IV– SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 16 – Apertura delle adunanze

1. Prima dell'apertura della adunanza, il Segretario Comunale o chi lo sostituisce, esegue l'appello dei consiglieri ed accerta la presenza del numero legale per la validità delle deliberazioni.
2. Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina tre scrutatori per le votazioni.

Art. 17 – Disciplina della discussione

1. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione.
2. In particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni.
3. L'ordine della trattazione degli oggetti all'ordine del giorno può essere modificato dal Presidente sentiti i Capigruppo.
4. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere rinviata o sospesa su proposta del Presidente o di un consigliere per essere proseguita in una successiva seduta. In caso di opposizione al rinvio o alla sospensione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante e senza discussione.
5. Il rinvio della discussione è obbligatoriamente disposto quanto sia richiesto relativamente a proposte che, dovendo a norma di regolamento essere sottoposte al preventivo esame della Commissione consiliare competente, non siano state esaminate.

Art. 18 - Modalità di intervento

1. I consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere su argomenti di singoli consiglieri.
2. I consiglieri che intendono parlare su un oggetto all'ordine del giorno devono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.
3. Gli interventi dei consiglieri non eccedono la durata di dieci minuti.
4. Il Presidente può consentire una durata superiore in considerazione dei temi trattati, nel qual caso tale possibilità deve essere concessa a tutti i consiglieri che richiedono la parola sullo stesso argomento.

5. Quando è previsto un solo intervento per gruppo consiliare, esso non eccede la durata di dieci minuti, salva la facoltà dei consiglieri dissenzienti dal gruppo di intervenire brevemente per motivare il dissenso.
6. Nessun consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento senza autorizzazione del Presidente. Gli interventi successivi al primo non possono eccedere i cinque minuti di durata.
7. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, salvo per un richiamo al regolamento da parte del Presidente.
8. Gli interventi devono riguardare unicamente le materie in esame.

Art. 19 - Richiami

1. Il Presidente richiama il consigliere che non si attiene all'argomento in discussione o non rispetta il tempo assegnato e se questi non tiene conto del richiamo, può interdirlgli la parola in quella discussione.
2. In tale caso il consigliere può appellarsi al Consiglio che decide seduta stante, senza discussione.

Art. 20 - Intervento per fatto personale

1. Il consigliere che si sente attribuire opinioni contrarie a quelle espresse, o si ritiene sindacato nella propria condotta, può domandare la parola per fatto personale, comunicando al Presidente in che cosa questo consista.
2. Il Presidente concede facoltà di parlare per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 21 - Richiamo al regolamento

1. Ogni consigliere può chiedere in qualunque momento la parola per richiamo al regolamento ed all'ordine della votazione.
2. Il Presidente concede poi la parola ad un consigliere per opporsi all'assunto del richiedente ed eventualmente pone ai voti il richiamo.

Art. 22 - Trattazione delle proposte

1. Nella trattazione delle proposte, il Presidente dà o fa dare lettura della proposta e della eventuale relazione, ovvero ne riassume il contenuto, dopodiché sono ammessi a parlare i consiglieri nell'ordine di iscrizione.
2. Quando copia della proposta è stata preventivamente consegnata ai consiglieri, se ne omette la lettura e si fa luogo subito alla relazione.

Art. 23 - Proposta pregiudiziale o sospensiva

1. La proposta pregiudiziale o sospensiva, dopo la relazione ed un intervento contrario, è posta immediatamente ai voti.

Art. 24 - Controproposte

1. Le controproposte che no hanno carattere correttivo o di emendamento alle proposte in discussione devono essere presentate per l'inserimento all'ordine del giorno con le stesse modalità delle proposte alle quali si oppongono.

Art. 25 - Mozioni ed emendamenti sull'argomento in trattazione

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione, ciascun consigliere può presentare mozioni ed emendamenti concernenti l'argomento.
2. Le mozioni e gli emendamenti alle proposte debbono essere redatti per iscritto e depositati sul banco del Presidente prima della chiusura della discussione. Il Presidente né dà lettura immediata.
3. Il proponente può rinunciare alla sua mozione ed all'emendamento in qualsiasi momento prima della votazione, dandone comunicazione al Presidente.

Art. 26 - Chiusura della discussione

1. Durante la trattazione di un argomento, quando nessun consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Se vi è dissenso circa la chiusura della discussione, la richiesta di proseguimento deve essere sostenuta da almeno tre consiglieri.
3. Il Presidente pone in votazione la richiesta dopo un intervento a favore ed uno contro.

Art. 27 – Dichiarazione di voto e voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto.
2. Il tempo concesso per tale dichiarazione non può superare i cinque minuti.
3. La dichiarazione è resa a nome del gruppo.
4. Il consigliere dissenziente può chiedere che si proceda alla votazione della proposta per parti separate.
5. Per ogni argomento trattato si procede al voto, secondo il seguente ordine:
 - Vengono prima sottoposte al voto le mozioni;
 - Quindi gli emendamenti soppressivi;
 - Poi gli emendamenti modificativi;
 - Ed infine gli emendamenti aggiuntivi.
6. Quando la proposta è votata per parti separate, la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nel testo definitivo.
7. Durante la votazione nessuno può prendere la parola.

Art. 28 - Immediata eseguibilità

1. Le deliberazioni, nei casi di urgenza e salvo disposizioni contrarie di legge, possono essere dichiarate di immediata eseguibilità con il voto espresso dalla metà più uno dei consiglieri presenti.

Art. 29 - Modalità di voto

1. I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano.
2. Il voto palese è soggetto a controprova, se un consigliere lo richiede, immediatamente dopo la proclamazione del risultato e prima che si passi ad altro oggetto.

3. Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato della controprova e se la votazione è ancora dubbia si procede ad ulteriore verifica per appello nominale.
4. Le sole deliberazioni concernenti elezione o nomina di persone si prendono a scrutinio segreto, nei casi previsti dalla legge.
5. Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede.
6. Lo spoglio delle schede è effettuato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

Art. 30 - Proclamazione del risultato

1. terminate le votazioni il Presidente proclama il risultato.
2. Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone il rinnovo.

**CAPO V– INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE – MOZIONI –
ISTANZE DI SINDACATO ISPETTIVO**

Art. 31 – Iniziativa dei Consiglieri

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo su argomenti che interessano l'attività del Comune e la vita della popolazione.

Art. 32 – Interrogazione

1. L'interrogazione consiste in una domanda scritta o verbale rivolta al Sindaco o all'Assessore competente.
2. L'interrogazione può essere formulata in forma verbale esclusivamente nella riunione consigliare.
3. Alla interrogazione viene data risposta scritta entro trenta giorni.
4. In mancanza della risposta, l'interrogazione si intende trasformata in interpellanza e, a richiesta del proponente, viene inserita all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile, sempre che l'interrogato – nei trenta giorni dalla presentazione della interrogazione- non chieda per iscritto un termine determinato per acquisire elementi cognitivi necessari alla risposta.

Art. 33 - Istanza di sindacato ispettivo

1. L'istanza di sindacato ispettivo deve essere presentata dai consiglieri in forma scritta e concerne l'attività di uffici e servizi comunali.
2. All'istanza deve essere data risposta scritta entro 30 giorni.
3. In mancanza si intende trasformata in interpellanza e, a richiesta del proponente, viene inserita all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile, sempre che il Sindaco, destinatario dell'istanza, non richieda un ulteriore termine, non superiore a 30 giorni, per acquisire elementi cognitivi per la risposta.

Art. 34 - Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o all'Assessore competente perché ne sia data risposta pubblica nella seduta del Consiglio comunale..

2. Essa deve essere depositata almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale nella quale si chiede sia trattata.
3. L'interpellanza, all'atto della presentazione, viene d'ufficio inserita all'ordine del giorno della seduta del Consiglio.

Art. 35 - Interpellanza urgente

1. L'interpellanza urgente consiste nella interpellanza che, in ragione dell'urgenza, è presentata dopo la scadenza del termine di presentazione previsto dall'art. 33.
2. Essa deve essere presentata comunque in modo tale da consentire alla Conferenza di capigruppo di valutare la sussistenza del requisito di urgenza e nel caso siano presentate più interpellanze urgenti- di stabilire l'ordine di trattazione.

Art. 36 - Presentazione e risposta alle interpellanze

1. Le interpellanze sono trattate di norma all'inizio della seduta del Consiglio.
2. La trattazione segue l'ordine della presentazione, salvo quanto disposto al precedente art. 34.
3. Il Presidente dà la parola al proponente, che può svolgere l'interpellanza per il tempo massimo di dieci minuti, compresa la replica.
4. L'interpellato ha quindi facoltà di rispondere per uguale periodo di tempo.
5. Al termine della risposta l'interpellante può replicare.
6. Qualora l'interpellante, senza giustificato motivo, non si trovi presente alla seduta nella quale deve darsi risposta alla sua interpellanza, questa si intende decaduta. Essa, tuttavia, può essere riproposta.

Art. 37 - Mozione

1. La mozione consiste in una proposta che il consigliere intende sottoporre al voto del Consiglio Comunale.
2. La Conferenza dei capigruppo stabilisce quali proposte, richiedendo l'espletamento di attività istruttoria, debbano essere assegnate preventivamente all'esame della Commissione consiliare competente. Tali proposte sono trasmesse al Presidente della Commissione competente ed inserite all'ordine del giorno della prima seduta utile della Commissione.
3. Se entro dieci giorni dalla trasmissione non è convocata la Commissione per l'esame della proposta, il proponente può chiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.
4. Il consigliere proponente può sempre richiedere la preventiva istruzione della proposta nella Commissione consiliare competente.
5. Le proposte di ordine del giorno sono sottoposte senza istruttoria al voto del Consiglio comunale.

Art. 38 - Interrogazione al Responsabile di settore

1. L'interrogazione al Responsabile di settore consiste nella interrogazione scritta rivolta allo stesso- tramite il Sindaco- su argomenti riguardanti l'attività sua o del settore al quale è preposto.

2. Ad essa deve essere data risposta scritta entro trenta giorni dalla presentazione.
3. Il Sindaco ne cura immediatamente l'inoltro all'interrogante.
4. L'interrogante insoddisfatto dalla risposta o al quale non sia stata data risposta nel termine, può chiedere l'audizione del Responsabile sull'argomento oggetto della interrogazione, da parte della Commissione consiliare competente.
5. Il Presidente della Commissione consiliare competente fissa per l'audizione la prima seduta utile della Commissione.
6. Alla seduta partecipa di diritto l'interrogante.

CAPO VI – VERBALI

Art. 39 – Verbali delle sedute

1. I processi verbali delle sedute sono stesi dal Segretario e devono indicare i nomi dei consiglieri presenti, le proposte, i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni ed il numero di voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Per le votazioni per le quali è prescritto, deve farsi constare a verbale che si è proceduto a votazione a scrutinio segreto.
3. Quando è prescritta la seduta segreta, nel verbale non deve essere fatta menzione del nome dei consiglieri intervenuti.
4. Per le compilazioni dei verbali, il Segretario può essere coadiuvato dal personale della Segreteria.

Art. 40 – Registrazione della discussione

1. Il Segretario, su singoli argomenti posti all'ordine del giorno, ai soli fini della verbalizzazione della discussione, può avvalersi di registrazione su nastro magnetico o altro idoneo mezzo tecnico.

Art. 41 - Dichiarazioni a verbale e rettifiche

1. Ogni consigliere ha diritto, in corso di seduta, che nel verbale si faccia esplicita menzione del suo voto, dei motivi del medesimo e chiedere le rettifiche necessarie.
2. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite dichiarazioni proprie o di altri consiglieri.
3. Quando un Consigliere richiede prima dell'intervento la trascrizione integrale delle proprie dichiarazioni, queste devono essere obbligatoriamente presentate per iscritto al Segretario prima della chiusura della discussione.

Art. 42 – Sottoscrizione

1. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
2. Nel caso che il Presidente ne rifiuti la firma o ne sia impedito, il Segretario ne fa constatare i motivi.

Art. 43 - Deposito e Conservazione

1. Il Segretario Comunale è responsabile della conservazione dei verbali.

2. I verbali e tutti gli allegati dei quali è fatta menzione in deliberazione sono depositati nell'archivio del Comune.
3. Una copia dei verbali è depositata e conservata in luogo idoneo presso la Casa comunale per la consultazione dei cittadini senza formalità.

CAPO VII – GRUPPI CONSILIARI

Art. 44 – I Gruppi Consiliari e il Capogruppo

1. I consiglieri eletti nella medesima lista elettorale formano di regola un Gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del Gruppo scelto.
3. Per la costituzione di Gruppi consiliari diversi da quelli corrispondenti alle liste elettorali, è chiesta l'adesione di almeno due consiglieri.
4. I singoli Gruppi eleggono al proprio interno il Capogruppo e ne danno immediata comunicazione al Sindaco. In mancanza o nelle more di tale designazione il Capogruppo è individuato nel consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
5. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'Amministrazione Comunale, idonei spazi e supporti tecnico-amministrativi.

Art. 45 –Informazioni ai gruppi

1. A ciascun capogruppo è inviata, contestualmente all'inizio della pubblicazione, copia delle deliberazioni assunte dalla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 45 , legge n. 142/90.
2. E' fatta salva la possibilità che, su esplicita richiesta dei singoli Capigruppo, inoltrata al Sindaco per iscritto, agli stessi siano trasmesse, invece delle copie delle deliberazioni, l'elenco delle stesse.
3. In base a tale elenco il Capogruppo successivamente può sempre richiedere copia degli atti deliberativi di suo interesse.

Art. 46 - Conferenza dei Capigruppo

1. la Conferenza dei capigruppo è convocata dal sindaco o, in sua assenza dal Vice Sindaco, che la presiede.
2. Alle riunioni può assistere il Segretario Comunale o altro funzionario scelto dalla conferenza.
3. La Conferenza dei Capigruppo svolge le funzioni ad essa demandate dallo Statuto, nonché le analisi preliminari e le attività istruttorie, di indagine e valutative ad essa affidate dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dalle Commissioni.

CAPO VIII – LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 47 – Le Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale le Commissioni consiliari permanenti e speciale, ne nomina i membri tra i consiglieri, ne elegge i presidenti e ne fissa le competenze.
2. Ogni Commissione è composta da n. 3 membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio Comunale in base alla designazione dei gruppi in proporzione alla propria entità numerica, in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun gruppo e la proporzionalità del voto.
3. Le Commissioni svolgono le funzioni previste dalla Statuto e quelle ad esse attribuite dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui al presente regolamento.
4. Ogni Commissione elegge un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza.
5. Quando determinati argomenti possono riguardare la competenza di più Commissioni, il Sindaco ne attribuisce l'esame alla Commissione che risulta prevalentemente interessata o promuovere una riunione congiunta delle Commissioni stesse.
6. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte, di norma, dal Responsabile dell'Ufficio che segue le materie di competenze delle singole Commissioni.

Art. 48 – Le Commissioni Consiliari Permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono le seguenti:
 - 1) Commissione Bilancio e Programmazione, Occupazione, Sviluppo Economico ed Attività produttive;
 - 2) Commissione per il Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia ed Urbanistica.
 - 3) Commissione per la Cultura, scuola, Sport, e Tempo Libero;
 - 4) Commissione per l'Assistenza, Sanità, Servizi Sociali ed Anziani.
2. E' fatta salva la facoltà da parte del Consiglio comunale di istituire ulteriori Commissioni consiliari permanenti determinandone la materia.
3. Le Commissioni permanenti devono essere costituite entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.
4. Le Commissioni consiliari permanenti hanno funzione preparatoria e referente delle proposte da sottoporre alla deliberazione del Consiglio, nonché esaminiamo le deliberazioni di competenza della Giunta che la stessa intende sottoporre al loro parere, e quanto ad esse demandato dal sottoporre regolamento.
5. Vigilano, riferendone periodicamente al Consiglio, sull'attività amministrativa del Comune, sull'attuazione dei programmi e dei piani, sull'attività delle aziende e delle istituzioni, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza.
6. Le Commissioni consiliari svolgono rispettivamente le loro funzioni sulle seguenti materie:
 - 1) Commissione Bilancio e Programmazione, Occupazione, Sviluppo Economico ed Attività Produttive:

- a. Bilancio annuale e poliennale;
- b. Programma comunale di sviluppo e rapporti con gli altri Enti sovra comunali;
- c. Affari istituzionali e legali;
- d. Affari generali;
- e. Tributi;
- f. Demanio e patrimonio;
- g. Ordinamento degli uffici;
- h. Polizia locale;
- i. Agricoltura;
- l. Industria;
- m. Artigianato;
- n. Turismo;
- o. Commercio;
- p. Cooperazione;
- q. Problemi del lavoro e dell'occupazione;

2) Commissione per il Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia ed Urbanistica:

- a. Tutela dell'ambiente, parchi, difesa del suolo, cave;
- b. Risorse idriche;
- c. Opere pubbliche;
- d. Viabilità e trasporti;
- e. Piano regolatore;
- f. Urbanistica ed edilizia residenziale, pubblica e privata;

3) Commissione per la Cultura, Gemellaggi, Scuola, Sport e Tempo Libero:

- a. Promozione culturale;
- b. Teatro, musica e cinema, biblioteca;
- c. Diritto allo studio;
- d. Scuola;
- e. Sport, caccia e pesca;
- f. Tempo libero;

4) Commissione per l'Assistenza, Sanità, Servizi Sociali ed Anziani:

- a. sanità, igiene pubblica, medicina sociale, servizi sanitari di base;
- b. assistenza;
- c. Casa di Riposo e Residenza Sanitaria Assistenziale;

- d. Servizi Sociali;
- e. Problemi degli anziani.

Art. 49 - Le Commissioni Consiliari Speciali

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri può istituire Commissioni consiliari speciali o di indagine sull'attività dell'Amministrazione, con le modalità di cui all'art. 47 del presente regolamento.
2. Le Commissioni di indagine svolgono le loro funzioni sulle materie ad esse attribuite dallo Statuto.
3. Nell'ambito delle Commissioni speciali, il Consiglio comunale istituisce la Commissione per le pari opportunità, per le finalità previste dallo Statuto e per quelle ad essa attribuite dal Consiglio Comunale.

Art. 50 - Adunanze e loro validità

1. Le adunanze della Commissione sono convocate e presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.
2. LA seduta è valida quando vi partecipano almeno tre componenti, compreso il Presidente.
3. Le Commissioni possono essere convocate anche su iniziativa o per richiesta fatta da almeno due componenti. In questo caso la riunione deve avere luogo entro 15 giorni da quello in cui perviene la richiesta.

Art. 51 – Partecipazione

1. Alle adunanze delle Commissioni consiliari possono partecipare, senza diritto di voto, i Capigruppo consiliari e possono altresì essere ammessi a partecipare gli altri consiglieri comunali.
2. Ciascun consigliere comunale può chiedere di essere ascoltato dalla Commissione su argomenti rientranti nella sua competenza.
3. Il Sindaco e gli Assessori partecipano alle Commissioni senza diritto di voto. Quando lo richiedono debbono essere ascoltati dalla Commissione nella prima udienza utile dopo la richiesta.

Art. 52 - Ordine del giorno

1. Il Presidente della Commissione stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze.
2. Ciascun membro ha facoltà di chiedere che siano posti all'ordine del giorno delle sedute della Commissione argomenti rientranti nelle competenze della Commissione. Identica facoltà è riconosciuta ai membri della Giunta.

Art. 53 – Voto e disciplina del lavoro

1. Ciascun componente la Commissione ha diritto ad un solo voto.
2. I lavori delle Commissioni sono disciplinati dalle norme del presente regolamento che regolano i lavori del Consiglio comunale, in quanto compatibili.
3. Delle sedute è redatto processo verbale, a cura del Segretario della Commissione.
4. Copie dei verbali delle sedute delle Commissioni, sono trasmesse, a cura del Segretario, al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari, e vengono depositate nei

fascicoli degli atti deliberativi cui si riferiscono, per essere consultate prima della riunione del Consiglio Comunale.

Art. 54 - Udienze conoscitive

1. Le Commissioni possono svolgere udienze conoscitive, con facoltà di convocare alle adunanze soggetti in grado di fornire elementi di cognizione e valutazione sugli argomenti trattati, fatto salvo in caso di erogazione di compensi, della preventiva autorizzazione di spesa nei modi legge.
2. Ciascun membro delle Commissioni può richiedere la convocazione di soggetti da lui indicati.

Art. 55 - Audizione dei Responsabili di settore

1. Il Presidente della Commissione ha facoltà, previa deliberazione della Commissione, di convocare per l'audizione i Responsabili di settore, nonché gli amministratori ed i dirigenti delle aziende speciali e delle istituzioni.
2. In caso di diniego a partecipare, su istanza del Presidente, il Sindaco dispone la partecipazione dei Responsabili di settore in conformità alla richiesta.
3. I Responsabili possono chiedere di essere ascoltati dalla Commissione su argomenti inerenti la loro attività. Della richiesta il Presidente dà comunicazione alla Commissione nella prima seduta utile.